



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice di Pace di MONZA, Dott. GABRIELLA MALTEMPI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 2332 / 2025

vertente tra

VALCALCER ENRICO (CF VLCNRC89C25F912Z) - Avv. ENRICO VALCALCER, in proprio

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (CF 02253930156), in persona del suo Sindaco pro-tempore.

-RESISTENTE-

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il ricorrente prendendo atto dell'annullamento da parte del Comune resistente del provvedimento impugnato, chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Il Comune resistente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie, nonché in applicazione del principio della ragione più liquida (ex art. 24 e 111 Costituzione).

E

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0052031/2026 del 10/05/2026

Firmatario: GABRIELLA MALTEMPI

Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente avv. Enrico Valcaver proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 360015/2025 con il quale si contestava la violazione dell'art. 172/1-10 del Codice della Strada, eccependo la *“contraddittoria motivazione circa la mancata contestazione immediata della violazione stessa”*, in palese violazione dell'art. 201 C.d.S..

Si costituiva Il Comune di Sesto San Giovanni che riconosceva la fondatezza del ricorso. Poiché dichiarava di aver annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Il ricorrente concludeva associandosi, ma con condanna alle spese.

A fronte di quanto sopra è pacifico che sia cessata la materia del contendere e che in virtù del principio della soccombenza virtuale, il Comune resistente debba rimborsare il contributo unico versato dal ricorrente ai fini dell'instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 7 del D.lgs. 150/2011, così provvede:

DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Condanna il Comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese sostenute di € 43,00.
Monza, lì 4.02.2026

Il Giudice di Pace Dr.ssa Gabriella MALTEMPI